



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 65 DEL 17/03/2020

Settore proponente: SETTORE SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DI STAFF

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGAZIONE RISCHIO DIFFUSIONE “CORONAVIRUS” COVID-19 – DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI E CIMITERI .

Il Sindaco

VISTE:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
- altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto “Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COvid-2019”;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in [GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020](#);
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in [GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020](#);
- il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in [GU Serie Generale n.62 del 08-09-2020](#);

RILEVATO che tra le misure previste per il contenimento della diffusione del virus dei decreti su richiamati v'è l'invito a "rimanere nelle proprie abitazioni" e non uscire da casa se non per ragioni di lavoro, per necessità (es. per fare la spesa ecc...), per motivi di salute (es. farmacia ecc...);

DATO ATTO che tra i comportamenti non vietati tassativamente vi è la possibilità individuale di poter espletare un po' di attività motoria pur nel rispetto delle distanze da mantenere tra le persone (distanza "droplet" di almeno 1 metro);

ATTESO CHE tale facoltà viene esercitata in modo quasi contemporaneo dalla cittadinanza realizzando in numerose parti del paese delle vere occasioni di aggregazione o affollamento di persone, tali da non rispettare i divieti previsti dalla normativa vigente su riportata;

CONSIDERATO opportuno limitare la possibilità di frequentare aree e luoghi pubblici di facile concentrazione (assembramento) di persone, al fine di evitare momenti di contatto ravvicinato come occasioni per veicolare il Coronavirus;

RITENUTO di operare in tal senso inibendo l'accesso delle seguenti aree pubbliche:

Aree verdi e parchi pubblici

- Parco pubblico Pattinodromo - Via A. Volta
- Parco pubblico Falcone e Borsellino - Via Sardegna
- Parco pubblico Domenico Veronese "dei Marinai" - Via D. Veronese
- Area Gioco Piazza Carli
- Area Gioco Via Passau/Trozi
- Parco monastero Via Caldieraro
- Giardino Collodi
- Area verde Via Saba
- Area verde Via G. Zuccon - Valdimolino

Aree cimiteriali

- Cimitero del capoluogo
- Cimitero di S.S. Trinità
- Cimitero di S. Urbano
- Cimitero di Valdimolino

FATTO SALVO



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Ministero della Salute, Regione del Veneto);

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate:

1. il divieto di accesso fino al 3 aprile 2020 delle seguenti aree pubbliche:
 - Area Gioco Piazza Carli
 - Area Gioco Via Passau/Trozi
 - Parco monastero Via Caldieraro
 - Giardino Collodi
 - Area verde Via Saba
 - Area verde Via G. Zuccon - Valdimolino
2. disporre la chiusura dei seguenti parchi pubblici:
 - Parco pubblico Pattinodromo - Via A. Volta
 - Parco pubblico Falcone e Borsellino - Via Sardegna
 - Parco pubblico Domenico Veronese "dei Marinai" - Via D. Veronese
3. la chiusura delle seguenti aree cimiteriali
 - Cimitero del capoluogo
 - Cimitero di S.S. Trinità
 - Cimitero di S. Urbano
 - Cimitero di Valdimolino
4. per i cimiteri rimane ammesso il servizio di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme con la partecipazione al rito funebre dei congiunti e dei parenti prossimi, nel rispetto delle disposizioni limitanti l'affollamento e l'obbligo della distanza minima interpersonale di un metro (droplet);
5. il divieto di assembramento fino al 3 aprile 2020 nelle restanti parti del territorio comunale, specificando che anche nell'uso motivato e necessario delle aree verdi pubbliche non recintate, aree verdi private aperte al pubblico e della viabilità pedonale ordinaria deve essere sempre mantenuta la distanza minima di un metro;

AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale,



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206 euro)

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Al Dirigente Settore Terzo per quanto di competenza.

Il Sindaco
TRAPULA GIANFRANCO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)